



Decreto Dirigenziale n. 149 del 15/10/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

L.R. 29.07.2008 N. 8 E SS.MM.II. - TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ALLO SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI DENOMINATA "VILLA SORRISO" RICADENTE NEL COMUNE DI FORIO (NA) DALLA SOCIETA' "SORRISO THERMAE RESORT DI CITARA MARE TERME S.R.L. DI IMPAGLIAZZO FRANCESCO", ALLA SOCIETA' "OLIMPU MARE TERME S.P.A DI IMPAGLIAZZO ANIELLO".

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che con Decreto Dirigenziale n. 25 del 14.07.2006 la concessione per lo sfruttamento di acqua termo minerale denominata “Villa Sorriso” in Comune di Forio (NA), precedentemente assentita con D.P.G.R. n. 10719 del 29.06.1999, è stata rinnovata in favore della società “Citara Mare Terme s.r.l.” fino a tutto il 31.12.2008;
- b) che con DD n. 97 del 06.10.2009 la concessione “Villa Sorriso”, nelle more dell’adozione del regolamento previsto dalla L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii., è stata prorogata fino al 04.08.2011, fermo restando, oltre alle prescrizioni ivi riportate, l’osservanza di tutti gli obblighi ed oneri previsti nel decreto di concessione D.P.G.R. n. 10719 del 29.06.1999 e nel DD n. 25 del 14.07.2006;
- c) che con DD n. 30 del 03.02. 2012, per le motivazioni in esso riportate, nel disporre la reiezione della richiesta di rinnovo della concessione per lo sfruttamento del giacimento in parola, si è dato atto che per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 06.12.2011, per le motivazioni e nei termini nella stessa riportate, è stata consentita in via eccezionale e, di fatti, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento del giacimento delle Acque Minerali Naturali e Termali di cui innanzi, purché fossero rispettate le condizioni specificate nella stessa deliberazione e comunque entro il termine del 31.12.2014;
- d) che con decreto dirigenziale n. 1371 del 30/12/2014 è stata consentita, ai sensi della dell’articolo 1 commi 104 lettera a), 105 e 108 della L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, la prosecuzione senza soluzione di continuità delle precedenti concessioni rilasciate ed al rispetto delle condizioni ivi previste;
- e) che per gli effetti dell’articolo 25 della Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, come modificata e integrata dall’art. 14 della L.R. 5 aprile 2016, n. 6 e art. 16 della L.R. 8 agosto 2016 n. 22 permane la efficacia della citata prosecuzione limitatamente al tempo necessario per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica;
- f) che in data 10.08.18 assunta al protocollo al n. 0533872 del 16.08.18, la società “Sorriso Thermae Resort di Citara Mare Terme s.r.l. di ***OMISSIS* ***OMISSI” ai sensi della L. R. 08/2008 ss.mm.ii., ha chiesto il trasferimento della concessione in parola alla Soc. “Olimpus Mare Terme S.p.A”, di ***OMISSIS*** ***OM”;
- g) che questa UOD 02, con nota del 26.10.2018 prot. n. 0677500, ha richiesto notizie alla Società Sorriso Thermae Resort di Citara Mare Terme s.r.l., circa gli obblighi degli adempimenti derivanti dalla L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
- h) che questa UOD, con nota n. 0685278 del 30.10.18, ha comunicato l’Avvio del procedimento in parola, facendo riserva di assumere eventuali ed ulteriori determinazioni in ordine al procedimento in corso, ed a quanto contestato all’attuale ditta concessionaria con DD. n. 220 del 14/07/2016 in ordine alla conclusione dei procedimenti riportati nella nota prot. n. 0448306 del 01/07/2016;
- i) che con la nota citata al precedente punto h), questa UOD ha chiesto alla società subentrante, di fornire dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in cui si fa carico di tutte le obbligazioni e di ogni adempimento giuridico ed economico sorti nei confronti di questa Amministrazione regionale, anche tenuto conto di quanto comunicato con nota prot. n. 0677500 del 26.10.18, indirizzata alla Società Sorriso Thermae Resort di Citara Mare Terme s.r.l. di ***OMISSIS*** ***OMIS;
- j) che la Soc. “Olimpus Mare Terme S.p.A”, di ***OMISSIS*** ***OM” ha reso la richiesta dichiarazione di cui alla precedente lettera i);

- k) con nota n. 295392 del 10.05.19, questa UOD ha chiesto alla Società Sorriso-Therme Resort di Citara Mare Terme la presentazione di atti documentali propedeutici alla conclusione del procedimento di trasferimento della titolarità della concessione;

PRESO ATTO:

- a) che la Società “Sorriso Therme Resort di Citara Mare Terme s.r.l. di ***OMISSIS* ***OMISSI”, con nota pec del 30.01.19, acquisita al prot. n. 0085970 del 07.02.19, ha trasmesso le ricevute di pagamento che attestano l'ottemperanza degli obblighi degli adempimenti derivanti dalla L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
- b) che con nota datata 01/06/2019, acquisita al protocollo al n. 0356234 del 05.06.19, la Società “Sorriso Therme Resort di Citara Mare Terme s.r.l. di ***OMISSIS* ***OMISSI” ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota prot. n. 295392 del 10.05.19;
- c) che in data 27.08.2019, con PR_NAUTG_Ingresso_0243370, è stata aperta presso la B.D.N.A. Banca Dati Nazionale Antimafia la procedura di comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 159/2011 per la società Olympus Mare Terme S.p.A”, di ***OMISSIS* ***OMIS risultata alla data odierna senza riscontro;
- d) che i termini previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 159/2011 sono scaduti ed è fatta salva la condizione risolutiva prevista dal citato articolo;
- e) che l'istanza di trasferimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Forio (NA) dal 16 maggio 2019 al 15 giugno 2019 senza che siano pervenute opposizioni o reclami, giusta nota del predetto Comune datata 5 luglio 2019, pervenuta a mezzo pec del 5 luglio 2019, acquisita al prot. n. 0433090 del 9 luglio 2019;
- f) che è stata acquisita al prot. N. 0497340 del 07.08.2019 la polizza fidejussoria della Unipol SAI, Agenzia di Forio d'Ischia, di chiusura mineraria e del ripristino ambientale con effetto a valere dal 02.08.2019 e scadenza al 02.08.2022;
- g) che il Sig. ***OMISSIS*** ***OM, legale rappresentante della Società “Olimpus Mare Terme S.p.A”, è in possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica economica necessari allo sfruttamento del giacimento essendo già qualificato come gestore di strutture alberghiere con annesso impianto termale;
- h) che la Società “Olimpus Mare Terme S.p.A”, ha provveduto alla nomina del Direttore dei Lavori preposto all'attività estrattiva;

RITENUTO per quanto sopra, che sussistono le condizioni per procedere al richiesto trasferimento della titolarità, a tutti gli effetti di legge, alla Società “Olimpus Mare Terme S.p.A” di ***OMISSIS*** ***OM delle attività afferenti la concessione di acque Minerali, Naturali e Termali denominata “Villa Sorriso”, ricadente nel Comune di Forio (NA), ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n° 10/2010, limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ai fini dell'attribuzione della citata concessione come in premessa esplicitato;

RILEVATO che:

- a) con deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC 77 del 16/12/2011;
- b) con la deliberazione della Giunta Regionale n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 12/2011, è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;

- c) in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD “Regimi Regolatori Specifici Riduzione Oneri Burocratici” della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive” sono confluite nella UOD 50.02.02 denominata “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori” della medesima Direzione Generale.

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente della UOD 50.02.02 hanno reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi agli atti del fascicolo del procedimento;

VISTO:

- a) il R.D. 29/07/1927 n°1443;
- b) la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente” e ss.mm.ii.;
- c) il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- d) la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 12/01/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive e le successive di proroga di cui l’ultima attribuita con DGR n. 332 del 16/07/2019;
- d) la Deliberazione n. 147 del 09.04.2019 con la quale è stata assegnata la Dirigenza della UOD 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori”;
- e) il DPGR n. 79 del 23/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della U.O.D. 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori”;
- f) la Legge 205 del 27/12/2017.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento nella persona del responsabile della posizione organizzativa “Procedimenti amministrativi inerenti alle acque minerali ed alle piccole utilizzazioni locali. Supporto tecnico- amministrativo” e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente della U.O.D. 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori” mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. è trasferita alla Società “Olimpus Mare Terme S.p.A di ***OMISSIS*** ***OM”, partita IVA 03781051218, con sede legale in Forio (NA) alla Via Cimento Rosso n. 8, n. 1/3, legalmente rappresentata dal Sig. ***OMISSIS*** ***OM, nato a Ischia (NA) il 25.04.1969, C.F. MPGNLL69D14E329V, a tutti gli effetti di legge, la titolarità della concessione mineraria denominata “Villa Sorriso” originariamente rilasciata al concessionario “Sorriso Thermae Resort di Citara Mare Terme S.R.L.” di ***OMISSIS*** ***OMIS”;
2. la superficie della concessione, è pari a ha 0,54 circa, già indicata nel Decreto n. 25 del 14.07.2006, corrispondente a quella riportata sull'allegata planimetria catastale, così come già individuata nel verbale di delimitazione allegato al D.P.G.R. del 26.06.1999 n. 10719;
3. il presente provvedimento di autorizzazione al trasferimento della concessione, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento regionale 10/2010, costituisce titolo per la voltura dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 22 della Legge Regionale 8/2008;

4. il presente provvedimento consente il permanere dell'efficacia della prosecuzione limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ai fini dell'attribuzione della citata concessione come in premessa esplicitato;
5. la società "Olimpus Mare Terme S.p.A" di ***OMIS ***OMISSIS** è tenuta:
 - 5.1 all'osservanza di tutti gli obblighi previsti nel decreto di concessione n. 25 del 14.07.2006 e successive variazioni;
 - 5.2 a trascrivere il presente decreto nei registri immobiliari e consegnare alla U.O.D. 50.02.02 copia della nota di trascrizione, nel termine di mesi tre dalla data di notifica del presente atto;
 - 5.3 a trasmettere copia dell'autorizzazione sindacale rilasciata ai sensi della L.R. n°13/85 entro 30 giorni dal rilascio ovvero dalla data di notifica del presente atto, se successiva;
 - 5.4 a rispettare tutte le disposizioni della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii., del Regolamento n° 10/2010;
 - 5.5 a farsi carico, come da dichiarazione resa con nota del 14.11.2018, acquisita al prot. n. 0721682 del 15.11.19, di tutte le obbligazioni e di ogni adempimento giuridico ed economico sorti nei confronti di questa Amministrazione regionale, anche tenuto conto di quanto comunicato con nota prot. n. 0677500 del 26.10.18 indirizzata alla Società Sorriso Thermae Resort di Citara Mare Terme s.r.l. di ***OMISSIS* ***OMISSI;
6. quanto sopra è accordato senza pregiudizio del diritto dei terzi;
7. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n° 8 del 29/07/2008 e ss.mm.ii., nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;
8. l'autorizzazione è disposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.lvo 159/2011;
9. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
10. il presente provvedimento è notificato alle società: "Sorriso Thermae Resort" di Citara Mare Terme s.r.l., di ***OMISSIS*** ***OMIS e alla Società "Olimpus Mare Terme S.p.A.", di ***OMISSIS*** ***O e in copia trasmesso:
 - a) alla Società "Olimpus Mare Terme S.p.A", previo assolvimento dell'imposta di bollo;
 - b) al Comune di Forio (NA), per competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15;
 - c) all'Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo Economico, Acque minerali e termali;
 - d) alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive 50.02;
 - e) al Demanio Regionale UOD 50.15.01., essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile della Regione Campania;
 - f) al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del Regolamento Regionale 10/2010;
 - g) alla Segreteria di Giunta;
 - h) alla ASL di Napoli – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art. 37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.;

Michele Granatiero